



ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

- L'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da Euro 27,50 ad Euro 275,00, raddoppiata (da Euro 55,00 ad Euro 550,00) in caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino ai 12 anni.
- Ai sensi dell'art. 8 della Legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (**€ 27,50**) entro il termine perentorio di **15 giorni** dalla data di contestazione o della notificazione
- A norma dell'art. 16 della L. 24/11/81 n. 689 è ammesso, entro il termine di **60 giorni** dalla contestazione della violazione, **il pagamento della somma di Euro 55,00**, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate). La somma dovuta sale a 110,00 Euro, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa in quanto raddoppiato dall'aggravante, nel caso in cui il funzionario incaricato abbia verbalizzato la fattispecie dell'aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza.
- Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 15 giorni o 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione con le seguenti modalità:
 - In Banca o presso gli Uffici Postali tramite il modello F23, codice tributo 131 T, indicando la causale " Infrazione divieto di fumo - I.I.S. Cesaris";
 - Presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale " Infrazione divieto di fumo - I.I.S. Cesaris"
- L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, l'attestazione del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto Territorialmente competente.
- Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.